

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
- apporre in maniera chiaramente visibile dall'esterno sull'unità da diporto il contrassegno numerato fornito dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 - fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.
 - acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta e del presente Disciplinare.

Articolo 16 - Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera

- Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose.
- Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo, l'acquacultura e la pesca subacquea.
- Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale compresa la piccola pesca costiera.
- Nell'Area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie:
 - Tonno bianco (*Thunnus alalunga*),
 - Tonno rosso (*Thunnus Thynnus*)
 - Pesce spada (*Xphias gladius*),
 - Pesce castagna (*Brama brama*),
 - Squali (*Hexanchus grisou*; *Cetorhinus maximus*), e squali appartenenti alle famiglie Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae e Lamnidae.
 - Corallo rosso (*Corallium rubrum*);
 - Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - Patella (*Patella ferruginea*, *Patella rustica*);
 - Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - Astice (*Homarus gammarus*)
 - Cicala grande (*Scillarides latus*);
 - Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - Ricci di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - Cheppia (*Alosa fallax*);
 - Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - È inoltre vietata la pesca di tutte le cernie (*Epinephelus spp.*, *Micteroperca rubra*, *Polyprion americanus*), nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
- Nelle zone B e C è consentita esclusivamente l'attività di piccola pesca costiera, previa autorizzazione del soggetto gestore, esclusivamente alle imprese di pesca che esercitano

l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del 7 dicembre 1989 e/o con unità da pesca iscritte nei registri NN.MM.GG. tenuti dalla Capitaneria di Porto competente alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo 7 dicembre 1989.

6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo nel rispetto delle discipline di ormeggio e ancoraggio cui ai precedenti articoli 12 e 13.
7. I gavitelli di segnalazione degli attrezzi di pesca devono riportare il numero di autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore. Nel caso di inosservanza di tale disposizione l'attrezzo sarà considerato "non autorizzato" e si procederà al sequestro nei termini di legge.
8. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alla piccola pesca costiera nell'Area marina protetta, i richiedenti devono:
 - a) presentare apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
 - c) presentare la documentazione indicante le caratteristiche dell'unità da pesca da autorizzare.
10. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera devono comunicare annualmente al soggetto gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca esercitate all'interno dell'Area marina protetta.

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera di cui al precedente articolo 16, con le stesse modalità e attrezzi, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per l'esercizio dell'attività di pescaturismo nell'Area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare apposita richiesta formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
4. Il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pescaturismo comporta l'obbligo di:
 - a) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area marina protetta;
 - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore;
 - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, dell'Area marina protetta.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori

6. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di qualsivoglia tipo di rifiuto.

Articolo 18 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa

1. Nell'Area marina protetta non sono consentite:
 - a) la pesca subacquea;
 - b) la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea;
 - c) le gare di pesca sportiva, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'Area marina protetta devono essere di volta in volta comunicati al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
3. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a) Tursiope (*Tursiops truncatus*)
 - b) Tartaruga comune (*Caretta caretta*)
 - c) Patella (*Patella ferruginea*)
 - d) Nacchera (*Pinna nobilis*)
 - e) Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*)
 - f) Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)
 - g) Magnosa (*Scyllarides latus*)
4. Non è, altresì, consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie di seguito elencate:
 - a) Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - b) Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
 - c) Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d) Pesce spada (*Xiphias gladius*)
 - e) Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
 - f) Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - g) Astice (*Homarus gammarus*)
 - h) Tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*);
 - i) nonché di tutte le specie protette riportate in Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V).
5. Nell'Area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa:
 - a) con l'utilizzo della tecnica del "vertical jigging" o con attrezzi similari;
 - b) alla traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monef" e piombo guardiano;